

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNARDI, SALERNO, COVELLO, PULLI,
SARTORI, NIEDDU e COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1987

Estensione ai militari del Genio ferrovieri del fondo di solidarietà

ONOREVOLI SENATORI. – Con la legge 4 marzo 1981, n. 67 (Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), è stata disposta a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (oggi ente «Ferrovie dello Stato» – legge n. 210 del 1985), delle categorie e dei profili professionali dei settori stazioni, viaggiante, macchina, l'istituzione di un fondo di solidarietà, alimentato dai contributi mensili volontari del personale mediante ritenuta da parte dell'Azienda di un importo percentuale sul premio di produzione.

Il fondo opera in favore di coloro che nell'esercizio delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e delle attività direttamente

connesse cagionino un danno all'Ente, per il quale sono tenuti al risarcimento, peraltro solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.

A carico del fondo può essere assunto il pagamento della provvisoria al quale sia condannato il personale ferroviario rivestito dei profili professionali più sopra elencati a seguito di giudizio penale per danni imputabili a causa grave.

In alcune delle predette categorie e profili (in particolare capi stazione, capi treno, macchinisti e manovratori-deviatori) operano alcune centinaia di militari del reggimento genio ferrovieri con continuità a tempo pieno, sottoposti alla stessa normativa ferroviaria, alle dipendenze d'impiego della dirigenza

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ferroviaria e su tutti gli impianti della rete, segnatamente sulla linea Chivasso-Aosta «gestita» interamente con personale militare.

I rapporti tra l'Amministrazione della difesa e quella dell'ente «Ferrovie dello Stato», per l'attività di cui trattasi, sono regolati da apposita convenzione che prevede, tra l'altro, che il personale militare impiegato come più sopra specificato:

percepisca regolarmente il «premio di produzione» con le stesse modalità previste per il personale ferroviario;

possa essere chiamato direttamente dall'ente «Ferrovie dello Stato» a rispondere del proprio operato, pecuniariamente, nei limiti e secondo le norme vigenti (articoli 17 e 20 della citata convenzione);

venga assunto direttamente senza con-

corso dall'ente «Ferrovie dello Stato» al termine della «ferma» volontaria di tre o quattro anni e a seconda delle specializzazioni (articolo 22 della citata convenzione). L'assunzione diretta del predetto personale nell'ente «Ferrovie dello Stato» è esplicitamente prevista dalle legge 17 maggio 1985, n. 210: «Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"», la quale all'articolo 14 richiama la citata convenzione.

Il disegno di legge predisposto è volto ad estendere ai militari del Genio ferrovieri la copertura data dal fondo di solidarietà.

Il provvedimento non comporta onere finanziario, nè per l'Erario, nè per l'ente «Ferrovie dello Stato»; le ritenute sono a carico degli interessati che percepiscono il premio di produzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le norme di cui alla legge 4 marzo 1981, n. 67, si applicano anche al personale militare del Genio ferrovieri che opera per conto dell'ente «Ferrovie dello Stato» nel quadro delle convenzioni di cui all'articolo 14 della legge 17 marzo 1985, n. 210.

2. L'ente «Ferrovie dello Stato» è incaricato di dare attuazione regolamentare alla presente legge.